

Ricorso proposto il 3 marzo 2010 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-118/10)

(2010/C 113/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, L. Flynn, K. Walkerová, A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione del Consiglio 16 dicembre 2009, 2009/991/UE ⁽¹⁾, relativa alla concessione di un aiuto di Stato da parte delle autorità della Repubblica di Lettonia per l'acquisto di terreni agricoli tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013;

— condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese di questo procedimento.

Motivi e principali argomenti

Adottando la decisione impugnata, il Consiglio ha rovesciato la decisione della Commissione risultante dalla proposta di opportune misure di cui al punto 196 degli orientamenti comunitari nel settore agricolo del 2007 e dalla sua accettazione incondizionata da parte della Repubblica di Lettonia, che obbligava quest'ultima a porre fine ad un regime di aiuti esistenti per l'acquisto di terreni agricoli entro, al più tardi, il 31 dicembre 2009. Accampando circostanze eccezionali, il Consiglio ha infatti autorizzato la Lettonia a mantenere tale regime fino al giorno della scadenza degli orientamenti nel settore agricolo del 2007, ossia il 31 dicembre 2013. Le circostanze addotte dal Consiglio per motivare la sua decisione chiaramente non costituiscono circostanze eccezionali tali da giustificare la decisione adottata e non tengono conto della decisione della Commissione su detto regime. A sostegno del suo ricorso di annullamento la Commissione deduce quattro motivi:

a) In primo luogo essa ritiene che il Consiglio non fosse competente ad agire ai sensi del terzo comma dell'art. 108, n. 2, TFUE, in quanto l'aiuto che esso ha approvato era un aiuto esistente che la Lettonia si era impegnata ad eliminare entro

la fine del 2009 quando aveva accettato le misure opportune proposte dalla Commissione;

b) in secondo luogo, autorizzando il mantenimento delle misure di aiuto fino al 2013, il Consiglio è incorso in sviamento di potere in quanto ha cercato di annullare la determinazione secondo cui la Lettonia era libera di mantenere in vigore le misure di aiuto fino alla fine del 2009 ma non dopo tale data;

c) in terzo luogo, inoltre, la decisione impugnata è stata adottata violando il principio della leale cooperazione che si applica agli Stati membri e tra le istituzioni. Il Consiglio, con la sua decisione, ha sollevato la Lettonia dal suo obbligo di cooperazione con la Commissione per quanto riguarda le misure opportune accettate da tale Stato membro con riferimento ad aiuti esistenti per l'acquisto di terreni agricoli nel contesto della cooperazione stabilita dall'art. 108, n. 1, TFUE;

d) infine, con il suo ultimo motivo, la Commissione afferma che il Consiglio ha commesso un manifesto errore di valutazione in quanto ha ritenuto che esistessero circostanze eccezionali tali da giustificare l'adozione della misura approvata.

⁽¹⁾ GU L 339, pag. 34.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Marknadsdomstolen (Svezia) l'8 marzo 2010 — Konsumentombudsmannen (KO)/Ving Sverige AB

(Causa C-122/10)

(2010/C 113/55)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Marknadsdomstolen

Parti

Ricorrente: Konsumentombudsmannen (KO)

Convenuto: Ving Sverige AB

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il requisito espresso nella formulazione “pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto” di cui all'art. 2, lett. i) della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che sussiste un invito all'acquisto quando le informazioni sul prodotto reclamizzato e sul relativo prezzo sono sufficienti per consentire al consumatore di assumere una decisione di acquisto oppure se è necessario che la comunicazione commerciale offra anche una concreta possibilità di acquistare il prodotto (ad esempio un buono d'ordine) oppure avvenga contestualmente a siffatta possibilità (ad esempio pubblicità all'esterno di locali commerciali).
- 2) Qualora in risposta al precedente quesito si ritenga necessaria una concreta possibilità di acquistare il prodotto, se tale possibilità sussista già quando la comunicazione commerciale fa riferimento ad un numero telefonico o sito web tramite i quali ordinare il prodotto.
- 3) Se l'art. 2, lett. i), della direttiva 2005/29/CE debba essere interpretato nel senso che il requisito dell'indicazione del prezzo è soddisfatto se la comunicazione commerciale contiene un prezzo “a partire da”, ovvero il prezzo minimo al quale è possibile acquistare il prodotto o le categorie di prodotti reclamizzati e, contestualmente, il prodotto o le categorie di prodotti reclamizzati sono disponibili in altre versioni o con altri contenuti a prezzi non indicati.
- 4) Se l'art. 2, lett. i), della direttiva 2005/29/CE debba essere interpretato nel senso che il requisito delle caratteristiche di un prodotto è soddisfatto in presenza di una presentazione orale o visiva del prodotto («verbal or visual reference to the product») ⁽²⁾, cioè il prodotto è identificato, ma non descritto più in dettaglio.
- 5) In caso di risposta affermativa al precedente quesito, se ciò debba valere anche quando il prodotto reclamizzato è offerto in più versioni, ma la comunicazione commerciale si riferisce a esse solamente con una denominazione comune.
- 6) Se, nel caso di un invito all'acquisto, l'art. 7, n. 4, lett. a), debba essere interpretato nel senso che è sufficiente che l'impresa indichi solamente alcune delle caratteristiche principali di un prodotto, rinviando per il resto al proprio sito web, a condizione che quest'ultimo fornisca informazioni rilevanti su caratteristiche principali, prezzo e altre condizioni applicabili al prodotto come richiesto all'art. 7, n. 4.

- 7) Se l'art. 7, n. 4, lett. c), debba essere interpretato nel senso che è sufficiente indicare un prezzo “a partire da” per considerare soddisfatto il requisito dell'indicazione del prezzo.

⁽¹⁾ GU L 149, pag. 22.

⁽²⁾ Documento di lavoro della Commissione dal titolo «Linee guida all'attuazione/applicazione della direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali» [COM (2009) 1666] pag. 47 e segg.

Ricorso proposto il 10 marzo 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-127/10)

(2010/C 113/56)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Karanasou-Apostolopoulou e G. Zavvos)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 maggio 2006, 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ⁽¹⁾ o, in ogni caso, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva medesima.
- condannare Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2006/42/CE nell'ordinamento interno scadeva il 29 giugno 2008.

⁽¹⁾ GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.